



**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**  
(Provincia di Siena)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 153 DEL 29/12/2025**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 - CONFERMA 2025..**

L'anno **2025**, addì **29** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. FABIO TOSCANO.

|                     |                          | Presenti/Assenti |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| PII PIERO           | SINDACO                  | Presente         |
| RUSSO MARGHERITA    | CONSIGLIERE              | Presente         |
| BELLI PATRIZIA      | CONSIGLIERE              | Presente         |
| OTTAVIANI VALENTINA | CONSIGLIERE              | Presente         |
| BOLDRINI SAMUELA    | CONSIGLIERE              | Presente         |
| FERRANDI NICO       | CONSIGLIERE              | Presente         |
| BILENCCHI ROBERTO   | CONSIGLIERE              | Presente         |
| PAVIA VITO          | CONSIGLIERE              | Presente         |
| GALGANI ALBERTO     | CONSIGLIERE              | Presente         |
| NENCINI PIETRO      | CONSIGLIERE              | Presente         |
| PELLICCIA FRANCESCO | CONSIGLIERE              | Presente         |
| VANNETTI RICCARDO   | CONSIGLIERE              | Assente          |
| PONTICELLI DOMENICO | CONSIGLIERE              | Presente         |
| GALARDI ENRICO      | CONSIGLIERE              | Presente         |
| CAVALIERI FRANCESCO | CONSIGLIERE              | Presente         |
| BARGI ANGELA        | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | Presente         |
| CORTAZZO MICHELE    | CONSIGLIERE              | Presente         |

Sono altresì presenti il Vice Sindaco SPERANZA MARCO e gli Assessori Comunali: LETTIERI CARLOTTA, PERUZZI VALERIO, SOTTILI MONICA, TOZZI DANIELE.

Partecipano alla seduta da remoto i consiglieri: Russo, Ferrandi, Ottaviani, Belli e Galgani.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI  
Anno: 2025  
Numero: 2757

## OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 - CONFERMA 2025.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

**VISTA** la Legge n. 160/2019 e specificatamente l'art. 1, commi da 739 a 783, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU e sulla base dei quali si individua altresì nel Consiglio Comunale l'organo competente per l'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta;

**VISTI** altresì, i commi da 161 a 169, dell'art. 1, Legge n. 296/2006, direttamente richiamati dalla Legge n. 160/2019;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**VISTI** i commi 748, 750, 751, 752, 753, 754, dell'art. 1, L. n. 160/2019 che fissano le aliquote base con facoltà dei Comuni di aumentarle oppure in determinati casi di ridurle sino all'azzeramento;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**DATO ATTO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n 209 del 13 ottobre 2022 in merito alla definizione di abitazione principale;

**RITENUTO** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 30/07/2020, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n 41 del 27/04/2023;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, ovvero:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 come nel caso del Comune di Colle di Val d'Elsa;

**DATO ATTO** ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che a decorrere dal 2022, i "beni merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal pagamento dell'IMU;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**DATO ATTO** che:

- a) ai sensi del comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%;
- b) ai sensi del comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019 si applica la riduzione del 50% della base imponibile:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **RILEVATO** che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, *decorre dall'anno d'imposta 2025*".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 "Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU" è stato sostituito l'allegato A del citato DM 6 settembre 2024;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 e successiva variazione del 6 novembre 2025, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**RICHIAMATO** il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**CONSIDERATE** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

**RICHIAMATA** la delibera del Consiglio Comunale n.124 del 30/12/2024, immediatamente eseguibile, con la quale si sono stabilite le aliquote per l'anno 2024, che vengono confermate anche per l'anno 2025;

**ESAMINATO** il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2026, mediante la procedura sopra descritta, che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

**RITENUTO** al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*Prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**VISTO** l'art. 172, comma 1, lett. c, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 -Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene stabilito che " le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali," sono allegati al bilancio di previsione;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio 3 Risorse Umane e Tributi;

**VISTO** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Posto in votazione il presente provvedimento, nelle forme di legge, con n. 16 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, e votanti, viene approvato con n. 16 voti favorevoli,

## **D E L I B E R A**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, riportate nel "Prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
3. Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
4. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

-----  
Il resoconto verbale relativo al presente argomento è riportato integralmente su supporto audiovisivo, depositato agli atti del Consiglio comunale nonché, mediante trascrizione allegata alla presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Dott.ssa ANGELA BARGI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. FABIO TOSCANO

# Prospetto aliquote IMU - Comune di COLLE DI VAL D'ELSA

ID Prospetto 15010 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze                                                                                         |                                                                                                                                           | 0,6%                                                                         |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 |                                                                                                                                           | SI                                                                           |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)                                                                                                |                                                                                                                                           | 0,1%                                                                         |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)                                                                                       |                                                                                                                                           | 1,06%                                                                        |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 1,06%                                                                        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      |                                                                                                                                           | 1,06%                                                                        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | Abitazione locata o in comodato<br>- Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.             | 0,95%                                                                        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | Abitazione locata o in comodato<br>- Tipo contratto: Locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. | 0,95%                                                                        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | Abitazione locata o in comodato<br>- Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.            | 0,95%                                                                        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | Abitazione locata o in comodato<br>- Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 e s.m.i.            | 0,95%                                                                        |

## **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 art. 12 Regolamento IMU vigente è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

b) Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012..

## **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 2/12/2025 alle 16:46:47**



# COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### **PARERE N. 49 DEL 10/12/2025 DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 - CONFERMA 2025**

L'anno 2025, addì 10 (dieci) del mese di dicembre, in Colle di Val d'Elsa l'Organo di Revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con delibera consiliare n. 60 del 30/07/2024 e con delibera consiliare n. 118 del 11/11/2025, esecutive ai sensi di legge e composto dal Dott. Agnelli Alessandro, Presidente, dal Rag. Piccolotti Bruno e dal Dott. Guidi Gabriele, revisori, si è riunito al fine di esaminare la seguente documentazione:

1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 - CONFERMA 2025;

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

Dato atto che il Dott. Agnelli Alessandro e il Dott. Guidi Gabriele risultano fisicamente presenti e il Rag. Piccolotti Bruno risulta collegato in videochiamata;

Vista la proposta di deliberazione n. 2757 del 04/12/2025 del Consiglio Comunale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267/2000;

Vista la Legge n. 160/2019 e specificatamente l'art. 1, commi da 739 a 783, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Evidenziato che, l'articolo 6 ter del decreto legge 132/2023 (Milleproroghe), convertito nella legge 170/2023, ha previsto l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto, tramite l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 a partire dall'anno 2025.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dato atto che per l'anno 2026 si confermano le aliquote già stabilite per l'anno 2025 con delibera del Consiglio Comunale n.124 del 30/12/2024, immediatamente eseguibile.

Dato atto che l'elaborazione dell'apposito "prospetto delle aliquote", che forma parte integrante della delibera stessa è stato redatto accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale".

Rilevato che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 è stata formulata sulla base della sommatoria di quelle applicate nel 2019 e per il 2020 per IMU e TASI, che tale somma risulta compatibile con le aliquote massime stabilite dalla L. 160/2019 all'art 1 comma 751 e che le aliquote sono state confermate per gli anni 2022, 2023, 2024 e anche per l'anno 2025.

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile dei Servizi Finanziari.

Visto lo Statuto comunale.

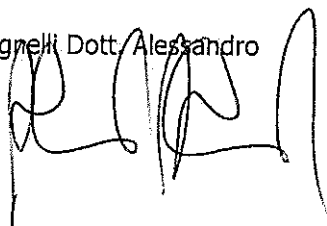
Visto il D.lgs. n. 267/2000.

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sulla proposta di deliberazione 2757 del 04/12/2025 avente ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 - CONFERMA 2025".

Letto, approvato e sottoscritto

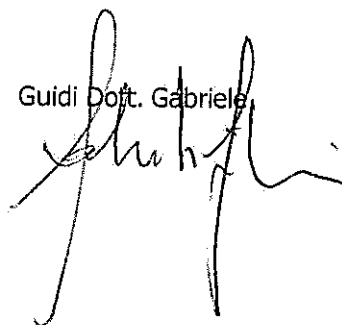
Agnelli Dott. Alessandro

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Piccolotti Rag. Bruno

*(documento firmato digitalmente)*

Guidi Dott. Gabriele

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'G' followed by a series of connected loops and a final horizontal stroke.



# **Comune di Colle di Val d'Elsa**

**(Provincia di Siena)**

## **PARERE TECNICO**

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 2757/2025**

**OGGETTO:**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 -  
CONFERMA 2025.

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

---

Colle di Val d'Elsa, 10/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI  
COLLE DI VAL D'ELSA**  
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
N. 2757/2025**

**AREA A4 SERVIZI FINANZIARI**

Parere di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 11/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**FRANCHINI ALESSIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# **Comune di Colle di Val d'Elsa**

## **Provincia di Siena**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

#### **DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 29/12/2025** **N. 153 DEL 29/12/2025**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026 - CONFERMA 2025.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 19/01/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. TOSCANO FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)